Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34.

"Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro". (B.U. 24 dicembre 2008, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I. (Norme generali)

Art. 1. (Oggetto)

Art. 2. (Principi)

Art. 3. (Finalità)

Capo II. (Assetto istituzionale)

- Art. 4. (Funzioni della Regione)
- Art. 5. (Coordinamento delle politiche del lavoro e dello sviluppo)
- Art. 6. (Agenzia Piemonte Lavoro)
- Art. 7. (Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)
- Art. 8. (Organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro)
- Art. 9. (Funzioni delle province)

Capo III. (Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)

- Art. 10. (Comitato istituzionale al lavoro)
- Art. 11. (Commissione regionale di concertazione)
- Art. 12. (Compiti congiunti)
- Art. 13. (Conferenza di servizi e atti negoziali)

Capo IV. (Programmazione e valutazione delle politiche del lavoro e dei fondi strutturali europei)

- Art. 14. (Analisi del mercato del lavoro)
- Art. 15. (Programma triennale delle politiche del lavoro)
- Art. 16. (Atti di indirizzo e accordi di programma)
- Art. 17. (Piani provinciali degli interventi)
- Art. 18. (Monitoraggio del sistema regionale delle politiche del lavoro)

Capo V. (Sistema regionale dei servizi per l'impiego)

- Art. 19. (Servizi per l'impiego)
- Art. 20. (Centri per l'impiego delle province)
- Art. 21. (Operatori pubblici e privati accreditati)
- Art. 22. (Pubblicizzazione della tipologia e della strumentazione operativa dei servizi per il lavoro)
- Art. 23. (Operatori pubblici e privati autorizzati)
- Art. 24. (Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale)
- Art. 25. (Sistema informativo regionale per il lavoro)
- Art. 26. (Nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro)
- Art. 27. (Integrazione di sistemi statistici nel SIRL)
- Art. 28. (Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

Capo VI. (Interventi di politica attiva del lavoro)

- Art. 29. (Destinatari degli interventi)
- Art. 30. (Ruolo delle imprese)
- Art. 31. (Inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari)
- Art. 32. (Cantieri di lavoro)
- Art. 33. (Sostegno all'inserimento lavorativo)
- Art. 34. (Inserimento lavorativo delle persone disabili)
- Art. 35. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
- Art. 36. (Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili)
- Art. 37. (Sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche)
- Art. 38. (Tirocini formativi e di orientamento)
- Art. 39. (Tirocini estivi)
- Art. 40. (Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini)
- Art. 41. (Qualificazione dei tirocini)
- Art. 42. (Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)
- Art. 43. (Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale)
- Art. 44. (Esame congiunto delle crisi occupazionali e pareri sui trattamenti integrativi)
- Art. 45. (Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni)
- Art. 46. (Qualificazione del lavoro presso la pubblica amministrazione)
- Art. 47. (Invecchiamento attivo delle persone)

Capo VII. (Sostegno alla stabilizzazione del lavoro)

- Art. 48. (Incentivi alla stabilizzazione del posto di lavoro)
- Art. 49. (Assegni individuali per l'accesso ad attività formative)

Capo VIII. (Azioni positive per le pari opportunità tra uomo e donna)

- Art. 50. (Promozione e divulgazione di azioni positive)
- Art. 51. (Inserimento e reinserimento lavorativo delle donne)
- Art. 52. (Azioni positive e priorità negli incentivi)
- Art. 53. (Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)

Capo IX. (Responsabilità sociale delle imprese)

- Art. 54. (Promozione della responsabilità sociale delle imprese)
- Art. 55. (Interventi a sostegno della responsabilità sociale delle imprese)

Capo X. (Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro)

- Art. 56. (Sistema di sicurezza e qualità del lavoro)
- Art. 57. (Interventi di prevenzione)
- Art. 58. (Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro)
- Art. 59. (Interventi in materia di regolarità del lavoro)

Capo XI. (Disposizioni finali)

- Art. 60. (Trasferimenti e controlli)
- Art. 61. (Rendicontazione delle spese)
- Art. 62. (Clausola valutativa)
- Art. 63. (Notifica dei provvedimenti attuativi)
- Art. 64. (Potere sostitutivo)
- Art. 65. (Disposizioni transitorie)
- Art. 66. (Abrogazioni)
- Art. 67. (Norma finanziaria)

Art. 38. (Tirocini formativi e di orientamento)

- 1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati in via esclusiva a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a sostenere le scelte professionali dei tirocinanti.
- 2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 40, il datore di lavoro privato può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Non è ammesso l'utilizzo di tirocini in aziende che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa integrazione o che nei sei mesi precedenti abbiano ridotto il personale con licenziamenti, mobilità.
- 3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti.
- 4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
- 5. I soggetti ospitanti ed i soggetti promotori hanno la facoltà di assegnare borse lavoro per la durata del tirocinio.
- 6. La Regione incentiva l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dal momento dell'assunzione, esclusi i casi di dimissione del lavoratore, di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, comporta la revoca dell'incentivo e l'obbligo di restituzione alla Regione. I termini e le modalità di concessione degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale.
- 7. L'Agenzia Piemonte Lavoro comunica a cadenza quindicinale i dati relativi ai tirocini, trattandoli nel rispetto del d.lgs. 196/2003, alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale di concertazione.
- 8. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano ai moduli formativi, denominati stage, di durata limitata, inseriti in un percorso di istruzione e formazione professionale.

Art. 39. (Tirocini estivi)

- 1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento, i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
- 2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

Art. 40. (Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini)

- 1. La Giunta regionale individua:
 - a) l'eventuale rapporto fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti, con rapporto di lavoro subordinato;
 - b) le professionalità e le tipologie d'impresa che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
 - c) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le

condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, controlli e verifiche e, per i tirocini finanziariamente sostenuti dalla Regione, le sanzioni in caso di inadempienze;

- d) l'entità massima di eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante.
- 2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizioni di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 381/1991.
- 3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:
 - a) le province;
 - b) le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
 - c) le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
 - d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;
 - e) le comunità terapeutico-riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso;
 - f) le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
 - g) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per il lavoro;
 - h) i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;
 - i) gli enti bilaterali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Art. 41. (Qualificazione dei tirocini)

- 1. La Giunta regionale definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti.
- 2. Le province, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma triennale della Regione, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
 - a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
 - b) le azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti i tirocini:
 - c) le attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti;
 - d) le attività di accompagnamento e controllo.
- 3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 38 e le parti sociali.

. . .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 2008

Mercedes Bresso